REGOLAMENTO (CEE) N. 2375/91 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 1991

recante tredicesima modifica del regolamento (CEE) n. 646/86 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/91 della Commissione [2], in particolare l'articolo 56, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 646/86 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2101/91 [4], fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo ; che occorre tener conto del particolare andamento dei corsi e dei prezzi sul mercato spagnolo dei prodotti vitivinicoli in seguito all'applicazione delle norme di ravvicinamento e di compensazione dei prezzi previsti dall'atto di adesione ; che occorre modificare in tal senso il regolamento in esame ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 646/86 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore, il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6.
(3) GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 46.
(4) GU n. L 195 del 18. 7. 1991, pag. 25.

ALLEGATO

« ALLEGATO II

Codici dei prodotti	Per l'esportazione verso (1)	Importo della restituzione applicabile nella CEE eccettuata la Spagna	Importo della restituzione applicabile in Spagna
		in ECU % vol/hl (2)	
2009 60 11 100	01 ; 02 ; 09	1,30	1,14
2009 60 19 100	01 ; 02 ; 09	1,30	1,14
2009 60 51 100	01 ; 02 ; 09	1,30	1,14
2009 60 71 100	01 ; 02 ; 09	1,30	1,14
		in ECU/hl	
2204 21 25 110	02 ; 09	5,50	—
		in ECU % vol/hl (3)	
2204 21 25 130	02 ; 09	0,80	—
2204 21 25 190	02	1,80	1,60
	09	1,65	1,45
		in ECU/hl	
2204 21 25 910	02 ; 09	5,50	—
		in ECU % vol/hl (3)	
2204 21 29 130	02 ; 09	0,80	—
2204 21 29 190	02	1,80	1,67
	09	1,65	1,52
		in ECU/hl	
2204 21 35 110	02 ; 09	5,50	—
		in ECU % vol/hl (3)	
2204 21 35 130	02 ; 09	0,80	—
2204 21 35 190	02	1,80	1,60
	09	1,65	1,45
2204 21 39 130	02 ; 09	0,80	—
2204 21 39 190	02	1,80	1,67
	09	1,65	1,52
		in ECU/hl	
2204 21 49 910	02 ; 09	17,25	—
2204 21 59 910	02 ; 09	17,25	—
2204 29 25 110	02 ; 09	5,50	—
		in ECU % vol/hl (3)	
2204 29 25 130	02 ; 09	0,80	—
2204 29 25 190	02	1,80	1,60
	09	1,65	1,45

Codici dei prodotti	Per l'esportazione verso (1)	Importo della restituzione applicabile nella CEE eccettuata la Spagna	Importo della restituzione applicabile in Spagna
		in ECU/hl	
2204 29 25 910	02 ; 09	5,50	—
		in ECU % vol/hl (3)	
2204 29 29 130	02 ; 09	0,80	—
2204 29 29 190	02	1,80	1,67
	09	1,65	1,52
		in ECU/hl	
2204 29 35 110	02 ; 09	5,50	—
		in ECU % vol/hl (3)	
2204 29 35 130	02 ; 09	0,80	—
2204 29 35 190	02	1,80	1,60
	09	1,65	1,45
2204 29 39 130	02 ; 09	0,80	—
2204 29 39 190	02	1,80	1,67
	09	1,65	1,52
		in ECU/hl	
2204 29 49 910	02 ; 09	17,25	—
2204 29 59 910	02 ; 09	17,25	—
		in ECU % vol/hl (3)	
2204 30 91 100	01 ; 02 ; 09	1,30	1,14
2204 30 99 100	01 ; 02 ; 09	1,30	1,14

(1) Le destinazioni sono identificate come segue :

01 Venezuela.

02 I paesi dell'Africa, eccetto quelli esplicitamente esclusi in 09.

09 Tutte le altre destinazioni, eccetto i paesi seguenti :

— tutti i paesi delle Americhe ai sensi del regolamento (CEE) n. 3639/86 della Commissione, prorogato dal regolamento (CEE) n. 634/89 (GU n. L 70 del 14. 3. 1989, pag. 17),
— Algeria,
— Australia,
— Austria,
— Cipro,
— Israele,
— Iugoslavia a decorrere dal 1° settembre 1992,
— Marocco,
— Sudafrica,
— Svizzera,
— Tunisia,
— Turchia.

(2) Titolo alcolometrico volumico potenziale definito nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 822/87.

(3) Titolo alcolometrico volumico totale definito nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 822/87.

NB : I codici di prodotti sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3399/90 (GU n. L 331 del 29. 11. 1990, pag. 1). »